

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

63° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 APRILE 1986

Presidenza del Presidente REBECCHINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro» (959-B), d'iniziativa dei senatori Diana ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 3, 4
ALIVERTI (DC), relatore alla Commissione 3
FELICETTI (PCI) 4

«Modifica dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» (1658), d'iniziativa dei deputati Bianchini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 1, 2
PACINI (DC), relatore alla Commissione 2
SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 2

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» (1658), d'iniziativa dei deputati Bianchini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio», d'iniziativa dei deputati Bianchini, Salerno, Facchetti, Cuojati, Pellicanò, Donazzon, Sangalli, Orsenigo e Senaldi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che l'esame del disegno di legge era iniziato, in sede referente, nella seduta del 22 aprile: conclusa la discussione generale, la Commissione aveva richiesto il trasferimento in sede deliberante, che è stato concesso dal Presidente del Senato.

Il relatore, senatore Pacini, ha già svolto la sua relazione nella precedente seduta del 22 aprile. Egli non ritiene di dover aggiun-

I lavori iniziano alle ore 10,25.

10^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (29 aprile 1986)

gere altro e pertanto, se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito, nella sua nuova fase procedurale.

Anche la discussione generale è stata già svolta nella precedente fase procedurale. Poichè non si fanno osservazioni, verrà considerata acquisita all'attuale fase del dibattito.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Rinuncio alla replica, richiamando le considerazioni svolte nella relazione introduttiva. Desidero soltanto ricordare che nel corso della discussione generale era emersa l'opportunità di una rapida approvazione del disegno di legge, come pure l'esigenza che il Governo fornisse alcune precisazioni a seguito delle osservazioni sollevate da me e dal senatore Aliverti.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero premettere che il disegno di legge che modifica alcune norme della legge n. 204 è soprattutto suggerito dalla esigenza di raggiungere i risultati voluti da questa nuova normativa con maggiore efficacia.

La prima questione posta riguarda la formazione delle commissioni previste dalla legge n. 204. Al riguardo, l'articolo 1 del disegno di legge introduce una norma che in pratica dovrebbe aver già esaurito la sua funzione, perchè si spera che le nuove commissioni provinciali e centrali siano ormai già insediate. Poichè, però, non siamo in presenza di un decreto-legge, la norma in esame, che prevede, fino al 30 giugno prossimo venturo, la validità delle commissioni a suo tempo istituite, è una norma che deve entrare in vigore prima di quella data per eventuali sanatorie di situazioni che si fossero venute a creare in qualche provincia.

La seconda questione riguarda i titoli di studio. Era stata sottoposta alla nostra attenzione dal senatore Aliverti la opportunità di estendere l'iscrizione all'albo ai possessori di un titolo di licenza superiore anche di indirizzo non tecnico. Faccio presente che esiste una circolare nella quale sono precisate, in una accezione piuttosto ampia, le diverse equipollenze dei titoli. D'altra parte non rite-

niamo opportuna l'estensione della iscrizione anche a coloro che escono da scuole di indirizzo classico o scientifico, i quali non possono avere quella conoscenza di elementi tecnici, contabili e amministrativi che sono oggi richiesti per la professione. Nella legge n. 204 del 1985, con una decisione lungamente meditata, che parrebbe incongruo contraddire a così breve distanza, sono state scelte tre possibilità di formazione per accedere alla professione. Mi permetto di ricordarle: la frequenza di uno specifico corso professionale; la prestazione della propria opera per almeno due anni alle dipendenze di un'impresa; il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di laurea in materie commerciali o giuridiche.

Avendo fornito le precisazioni richieste, ritengo che non vi siano ulteriori ostacoli all'approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo, ora, all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — Sono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, risultano iscritti nei ruoli, transitorio ed effettivo, previsti dalla legge 12 marzo 1968, n. 316.

Hanno, altresì, diritto ad essere iscritti nel ruolo, a domanda, gli agenti e rappresentanti di commercio e i legali rappresentanti delle società, comprese quelle costituite ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, in possesso dei requisiti previsti per la iscrizione nell'elenco effettivo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 316, anche se non hanno presentato la domanda di passaggio dall'elenco transitorio a quello ef-

10^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (29 aprile 1986)

fettivo durante la vigenza della predetta legge.

È prorogata — fino alla nomina delle commissioni di cui ai precedenti articoli 4 e 8, da istituite entro e non oltre il 30 giugno 1986 — l'attività delle commissioni provinciali e centrali istituite ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316, sia per l'esame delle domande presentate entro il 5 giugno 1985, da esaminare ai sensi della citata legge, sia per l'esame delle domande presentate successivamente alla predetta data del 5 giugno 1985».

2. In ogni caso le domande presentate entro il 5 giugno 1985 vanno esaminate ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316.

È approvato.

Art. 2.

La lettera *d*) dell'articolo 5, comma primo, della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituita dalla seguente:

«*d*) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo».

È approvato.

Art. 3.

I procacciatori d'affari possono partecipare ai corsi di cui all'articolo 5, secondo comma, punto 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, purchè iscritti al registro ditte istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«**Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro**» (959-B), d'iniziativa dei senatori Diana ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro», d'iniziativa dei senatori Diana, Rebecchini, Aliverti, Orlando e Fiocchi, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Aliverti di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Come i colleghi ricordano, nella prima lettura che effettuammo circa un anno fa, sancimmo nuove norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro per aggiornare quelle preesistenti che risalivano a parecchi decenni orsono. La Camera dei deputati ha introdotto qualche piccola modifica che, peraltro, condivido. Le modifiche riguardano soprattutto i punti *a*), *b*), *c*), *e*) dell'articolo 1, nei quali si è voluto ulteriormente estendere il campo delle benemerienze acquisite, aggiungendo parole quali «incremento» e «creazione» rispettivamente nei settori dell'agricoltura e dell'industria e, molto opportunamente, includendo anche i settori del turismo e dei servizi per le iniziative imprenditoriali, che nel testo da noi approvato non erano stati inclusi. Inoltre, giustamente a mio avviso, la norma della lettera *f*), riguardante l'attività sociale, è stata soppressa e aggiunta all'ultimo comma come conclusione della elencazione delle benemerienze. Queste sono le modifiche di maggior significato, mentre le altre apportate agli articoli 3, 6, 9, 11 e 13 sono di coordinamento con le modifiche introdotte all'articolo 1.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

10^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (29 aprile 1986)

FELICETTI. Ho l'impressione, leggendo la parte degli atti parlamentari che si riferisce al dibattito svoltosi nell'altro ramo del Parlamento, che alcune modifiche introdotte abbiano convinto i colleghi del mio Gruppo a cambiare l'atteggiamento assunto al Senato. Personalmente rimango ancora perplesso sulla opportunità del provvedimento, ma, non volendo discostare eccessivamente l'opinione del Gruppo comunista del Senato da quello della Camera, annuncio il nostro voto di astensione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. L'Ordine cavalleresco al merito del lavoro, istituito con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, conferisce il titolo di cavaliere del lavoro ed è concesso ai cittadini benemeriti nelle sottoindicate attività per avere creato o ampliato le stesse:

a) nell'agricoltura, per avere compiuto opere rilevanti di difesa o di incremento del patrimonio agrario, zoologico o di bonifica e disciplina dei corsi d'acqua o di rimboschimento dei terreni montani; per avere introdotte nuove colture o importanti innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; per avere svolto efficace opera di tutela ecologica;

b) nell'industria, per le scoperte o le invenzioni industriali di grande importanza pratica; per l'introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per la creazione e l'organizzazione di importanti complessi industriali; per l'utilizzazione più efficace delle fonti di energia, di forze motrici o di materie prime; per le ideazioni tecniche atte a garantire la tutela igienico-ambientale dei lavoratori;

c) nel commercio, nel turismo e nei servizi per le iniziative imprenditoriali tese

all'apertura o all'ampliamento di sbocchi alla produzione nazionale e all'offerta turistica, all'incremento delle relazioni commerciali, alla creazione e allo sviluppo di organismi atti a favorire gli scambi, alla conclusione di contratti ed accordi aventi duraturi effetti di rilevante interesse per l'economia nazionale;

d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigiana italiana;

e) nell'attività creditizia e assicurativa, per avere con la creazione o l'organizzazione di efficienti entità finanziarie contribuito allo sviluppo del complesso delle attività economiche nazionali, o per avere posto in essere efficaci azioni a tutela del risparmio e della stabilità monetaria.

2. Le benemeritenze di cui ai punti specificati nel comma precedente possono contribuire a formare titolo all'onorificenza per la stessa persona.

3. Concorrono, inoltre, a formare motivo di particolare benemeritenza l'aver operato per l'elevazione economica e sociale dei lavoratori, contribuendo alla eliminazione dei divari esistenti, per lo sviluppo della cooperazione nonchè in aree o in campi di attività economicamente depressi.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

10^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (29 aprile 1986)

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. I requisiti per ottenere la decorazione sono i seguenti:

a) aver tenuto una specchiata condotta civile e sociale;

b) aver operato nel settore per il quale la decorazione è proposta in via continuativa e per almeno vent'anni con autonoma responsabilità;

c) aver adempiuto agli obblighi tributari ed aver soddisfatto ogni obbligo previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori;

d) non aver svolto nè in Italia, nè all'estero attività economiche e commerciali lesive dell'economia nazionale.

La Camera dei deputati ha modificato questo articolo solo nella lettera c).

Metto ai voti la lettera c) nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

1. Tutte le proposte di candidature vengono trasmesse ai prefetti, territorialmente competenti, per un'istruttoria.

2. L'istruttoria tiene conto, oltrechè delle informazioni di cui ciascuna prefettura dispone, anche delle relazioni all'uopo richieste all'autorità giudiziaria, alla camera di commercio, all'ispettorato del lavoro, all'intendenza di finanza.

3. L'istruttoria è preordinata a documentare, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che i candidati si siano resi singolarmente benemeriti promuovendo un incremento notevole dell'economia nazionale e contribuendo alla elevazione economica e sociale dei lavoratori.

4. In caso di proposte concernenti più titolari o dirigenti di imprese di eccezionali dimensioni, deve essere particolarmente valutato il contributo dato ~~da~~ ciascuno all'iniziativa imprenditoriale e al suo sviluppo.

5. Le candidature dei prossimi congiunti di insigniti della distinzione possono essere prese in considerazione se i nuovi candidati abbiano autonomamente contribuito alla espansione delle originarie attività o si siano dedicati, con successo, ad attività ~~diverse~~.

I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 7 e 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

1. Il Consiglio dell'ordine è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è composto da:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero ~~del~~ bilancio e della programmazione economica;

10^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (29 aprile 1986)

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

quattro membri in rappresentanza, ciascuno, degli industriali, degli agricoltori, degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali o, in mancanza, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

otto cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra un numero doppio di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

2. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri non possono essere confermati per più di due volte.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 10 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle risultanze istruttorie e dell'esito delle votazioni del Consiglio, sceglie i candidati da proporre al Presidente della Repubblica per il conferimento della onorificenza — di concerto, per quanto attiene alle designazioni di cui al punto a) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste — tra quelli ritenuti idonei dal Consiglio.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone alla firma del Presidente della Repubblica il decreto di conferimento delle onorificenze in tempo utile per darne notizia in occasione della festa della Repubblica.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 12 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno.

2. La proposta di revoca dell'onorificenza è comunicata all'interessato affinché, entro il termine di decadenza di giorni trenta, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell'ordine, che esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.

10^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (29 aprile 1986)

3. Sono vincolanti per il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le richieste di revoca indirizzate dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge.

4. Previo parere del Consiglio dell'ordine e su proposta motivata del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

I commi 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 13 nel suo insieme,

con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 14 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

L'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO